



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

**AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI | TOponomastica | EDILIZIA CONVENZIONATA**

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE E PROPAGANDA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 74 del 26/09/2024
In vigore a far data dal 17/10/2024

Dirigente Arch. Alessandro Malavolti

VIA UNITA' D'ITALIA 26 - 41043 FORMIGINE MO - www.comune.formigine.mo.it
telefono 059 416315 DALLE 09:00 ALLE 10:00 - e-mail patrimonio@comune.formigine.mo.it



Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Ambito di applicazione del Regolamento	4
Art. 2. Nozione di Centro Abitato	5
CAPO II – CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE E PROPAGANDA.....	6
Art. 3. Insegna di esercizio.....	6
Art. 4. Preinsegna	11
Art. 5. Cartello	13
Art. 6 Cartelli nei cantieri edili	16
Art. 7. Striscione, locandina, stendardo e bandiera	17
Art. 8. Manifesto.....	20
Art. 9. Segno orizzontale reclamistico	20
Art. 10. Impianto pubblicitario di servizio	21
Art. 11. Impianto di pubblicità o propaganda	22
Art. 12. Sorgenti luminose	29
CAPO III - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'	30
Art. 13. Disposizioni di carattere generale	30
Art. 14. Collocazione vietata.....	30
Art. 15. Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità.....	32
Art. 16. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari	32
Art. 17. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi	33
Art. 18. Divieti.....	34
Art. 19 Comunicazioni commerciali vietate.....	35
CAPO IV – DISCIPLINE PARTICOLARI.....	36
Art. 20. Pubblicità fonica	36
Art. 21. Manufatti pubblicitari temporanei e cartelli immobiliari.....	37
Art. 22. Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....	38
Art. 23. Segnaletica per Agriturismi.....	39



Art. 24. Segnaletica per musei.....	39
CAPO V - COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE, STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE.....	40
Art. 25. Norme generali.....	40
Art. 26. Insegne di esercizio.....	42
Art. 27. Impianto di pubblicità - targhe	43
Art. 28. Impianto di pubblicità - tende	43
Art. 29. Impianti per le affissioni	43
Art. 30. Impianto di pubblicità - bacheche	43
CAPO VI – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	44
Art. 31. Indirizzi organizzativi	44
Art. 32. Rapporti con l'utenza.....	44
Art. 33. Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione	44
Art. 34. Presentazione della domanda al Comune	45
Art. 35. Rilascio dell'autorizzazione.....	45
Art. 36. Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario.....	47
Art. 37. Voltura dell'autorizzazione	47
Art. 38. Termine di validità dell'autorizzazione	47
Art. 39. Rinnovo dell'Autorizzazione	47
Art. 40. Obblighi del titolare dell'Autorizzazione	48
Art. 41. Decadenza e revoca dell'autorizzazione.....	49
Art. 42. Esclusioni	50
CAPO VII – VIGILANZA E SANZIONI	51
Art. 43. Vigilanza.....	51
Art. 44. Sanzioni amministrative	51
Art. 45. Copertura e rimozione dei manufatti pubblicitari.....	52
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	53
Art. 46. Altri manufatti pubblicitari	53
Art. 47. Norma Transitoria.....	53
Art. 48. Entrata in vigore del Regolamento	53
Art. 49. Abrogazioni	53



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento disciplinano gli impianti, le strutture e, comunque, l'utilizzo di mezzi e strumenti di qualunque materiale, caratteristiche e forma, che mirano a diffondere messaggi di pubblicità, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili, su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di tutela degli interessi della comunità, dello sviluppo economico, nonché della tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza per la circolazione ed il traffico.
2. La materia è disciplinata nell'osservanza delle disposizioni legislative e Regolamenti Comunali di seguito elencati:
 - Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs.30/04/1992 n°285 e ss.mm.ii
 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n° 495 e ss.mm.ii;
 - Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e ss.mm.ii.
 - Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.LGS. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.
 - Regolamento Viario Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/05/2008 e ss.mm.ii
 - Riordino della finanza territoriale approvato con D.LGS. 15/11/1993 n° 507 e ss.mm.ii (D.L 162 DEL 31/12/2019 e L. n. 8 del 28/02/2020)
 - Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/03/2021.
 - Regolamento Dehors approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/06/2015.
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 46 del 18/3/2009 e ss.mm.ii.



3. La disciplina della comunicazione o dell'informazione, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico–architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale nell'osservanza degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati (PSC – RUE – PUG) e degli strumenti di pianificazione della viabilità approvati (PUMS – Biciplan – PGTU)

Art. 2. Nozione di Centro Abitato

La nozione di centro abitato è definita dall'art.3 del D.LGS. 30/04/1992 n. 285. I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono stati individuati e delimitati con delibere di Giunta Comunale n. 28 del 17/03/2004, n. 203 del 27/12/2007, n. 38 del 06/03/2008, n. 27 del 14/02/2013; ai fini della installazione di mezzi pubblicitari si precisa che, qualora la strada di attraversamento del centro abitato, presenti continuità di edifici solo da un lato, la collocazione degli stessi è da intendersi vietata su entrambi i lati della strada, salvo diverse disposizioni puntuali del presente Regolamento.



CAPO II – CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE E PROPAGANDA

Art. 3. Insegna di esercizio

1. È da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
4. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.
5. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche.
6. Le insegne di esercizio si distinguono secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale, (in aggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale, (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali, (aderenti alla costruzione);
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina o su altro supporto proprio, di cui:
 - e1) parallela al senso di marcia dei veicoli;
 - e2) non parallela e/o perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.
 - f) Insegna che identifica l'attività o l'esercizio cui si riferisce, proiettata direttamente su schermi o pareti



7. Le superfici massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c), e) ed f), del comma 6, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata, mq.10,00 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, mq.1,00;
 - per quelle individuate al precedente punto d), del comma 6 mq.20,00, da considerarsi complessive per ogni proprietà di singolo immobile sede di una o più attività.
8. Le superfici massime delle insegne di esercizio collocate fuori dai centri abitati parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq. Nel caso la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 mq. la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq. fino ad un massimo di 50 mq. Per le insegne non collocate parallelamente all'asse della carreggiata la superficie massima non deve superare i 6 mq.
9. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a mt. 3,00 mentre non sono ammesse se su passaggi accessibili da automezzi.
10. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml.1,00 e comunque sempre nel rispetto dei 50 cm dal ciglio del marciapiede o 100 cm dal limite della carreggiata.
11. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale della apertura del vano; devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15; è vietata la installazione nelle posizioni di seguito indicate:
 - a) sui e nei parapetti dei balconi;
 - b) al di sotto dei balconi senza essere in aderenza all'edificio;
 - c) al di sotto delle pensiline senza essere in aderenza del fabbricato;



- d) su tetti, ballatoi di residenze, sopra le pensiline e nelle facciate degli edifici;
 - e) nelle arcate frontali e di testa dei portici;
12. In edifici, totalmente destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, anche a tetto, su ballatoi o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
13. Le insegne montate su supporto proprio o su palina devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 4,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate al comma 9 del presente articolo. Le paline o i supporti delle insegne devono essere installati in area privata.
14. È ammessa l'installazione di insegne di esercizio dentro le luci delle finestre solo nel caso in cui venga dimostrato che nel locale è rispettato il rapporto di illuminazione previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
15. Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
C	m. 2,00	m. 3,00
E	m. 0,50	m. 1,00
F	m. 0,50	m. 1,00

(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio e fatto salvo quanto previsto al comma 12.

16. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

- a) per le insegne di cui al comma 6, lettere c), d) non sono fissate distanze;
- b) per le insegne di cui comma 6, lettera a), b), e) come da sottostante tabella:



Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori o rotatorie		Intersezione		Dai cartelli	Segnali di Indicaz.
	Pericolo		Prescrizione							
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo		
C	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
F	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00

17. Il posizionamento fuori dai centri abitati è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

- per le insegne di cui al comma 6, lettere c), d) non sono fissate distanze;
- per le insegne di cui comma 6, lettera a), b), e) come da sottostante tabella:

Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori o rotatorie		Intersezione		Dai cartelli	Segnali di Indicaz.
	Pericolo		Prescrizione							
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo		
C	250,00	150,00	250,00	150,00	50,00	50,00	250,00	100,00	100	150,00
F	250,00	150,00	250,00	150,00	50,00	50,00	250,00	100,00	100	150,00

Nel caso di strade prive di marciapiede, pedonale e/o pista ciclabile è ammessa l'installazione di insegne frontali, aderenti alla costruzione in deroga al precedente comma 15 ma sempre nel rispetto del comma 11.

18. Sono ammesse, in deroga al precedente comma 11, soluzioni che prevedano:

- insegne poste in verticale, nell'ambito della vetrina solamente se realizzata con il medesimo materiale del telaio ed esclusivamente retro illuminate;
- In adiacenza alla sede dell'attività, nelle sole facciate degli edifici e limitatamente al piano terra, insegne realizzate a lettere singole applicate direttamente sul muro, con o senza sottostante barra per l'alloggiamento dei cavi per la retroilluminazione, o applicate su supporto trasparente. Le illuminazioni ammesse oltre a quella menzionata è quella di tipo indiretto con faretti. Le suddette potranno, inoltre, derogare anche dal comma 7 del presente articolo limitatamente alla dimensione di mq. 1
- In adiacenza alla sede dell'attività, nelle sole facciate degli edifici e limitatamente al piano terra e non oltre l'altezza delle vetrine, una insegna delle



dimensioni massime di m. 0.50x0.50 realizzate su supporto trasparente. L'illuminazione potrà essere solo di tipo indiretto con faretto, oppure mediante tenua irradiazione dal supporto trasparente.

19. La collocazione di insegne di esercizio, le loro caratteristiche e le dimensioni delle stesse, nell'ambito o i prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o edifici o di luoghi di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, dovranno conformarsi alle disposizioni impartite dall'ufficio comunale preposto alla gestione di tale materia, nel rispetto degli atti di assenso rilasciati dal competente organo di tutela.
20. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, e ambulatori mono e polispecialistici), in conformità alla Legge 05/02/1992, n. 175, possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione. Possono avere dimensioni massime di m. 1,00 x m. 2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.
21. Le insegne per Tabaccherie devono essere installate secondo la disciplina stabilita dalle circolari dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane dei Monopoli.
22. E' consentita l'installazione, di impianti innovativi e tecnologicamente avanzati a messaggio variabile, interno vetrina, nella parte inferiore o centrale, nel rispetto del 25% della superficie della singola vetrata con superficie massima di 2 mq, che tengano conto delle seguenti limitazioni:
 - gli impianti vengano spenti entro le h. 22:00 e riaccesi non prima delle 8:00 del giorno successivo se in regime di orario solare, ed entro le h. 23:00 e riaccesi non prima delle h 7:00 del giorno successivo, se in regime di orario legale;
 - è fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi;
 - in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono distrarre l'attenzione degli utenti della strada.



23. Per quanto riguarda le tipologie, materiali e colorazioni di insegne e scritte collocate negli spazi ed elementi definiti "dehors" si fa riferimento allo specifico regolamento approvato con deliberazione C.C n. 55 del 18/06/2015 e ss.mm.ii; per i messaggi pubblicitari su tali strutture vale il presente regolamento in analogia alle insegne di esercizio.

Art. 4. Preinsegna

1. Si definisce Preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km.
2. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m (convenzionalmente 1,25 x 0,25 m.) così come previste dall'art.48 comma 3 del D.P.R. 14/12/1992 n° 495 e ss.mm.ii.; i colori previsti sono fondo nero e caratteri gialli per tutte le attività fatta eccezione per alberghi, ristoranti e bar che saranno a fondo bianco con scritta nera.
4. E' ammessa l'apposizione del logo, anche a colori, per tutte le associazioni di volontariato e no profit riconosciute con valenza e diffusione a livello nazionale; è altresì ammessa l'apposizione di logo, anche a colori, per tutti gli Enti Pubblici
5. Le preinsegne sono soggette al versamento del canone secondo modalità e criteri di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla delibera CC 23 del 25/03/2021 e ss.mm.ii
6. E' ammesso l'abbinamento, sulla stessa struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia che costituiranno oggetto di un'unica autorizzazione; le preinsegne dovranno essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario "ed in ogni gruppo dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - tutti i segnali posti nello stesso gruppo dovranno avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
 - le frecce indicanti "diritto" dovranno essere poste al di sopra delle altre; qualora



il gruppo sia installato a sinistra la freccia verticale dovrà essere posta sul lato destro del segnale;

- le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "diritto" e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".
- qualora per una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di 6 (sei) preinsegne, il posizionamento dovrà avvenire a partire dal bordo superiore ed a scendere verso il basso.

La distanza minima da rispettare, a lato della sede stradale e nel senso delle singole direttive di marcia, dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate,

Tipo di strada	Collocazione parallela	Collocazione non parallela (*)
C	m. 2.00	m. 3.00
E	m. 0.50	m. 1.00
F	m. 0.50	m. 1.00

(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della preinsegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

7. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori o rotatorie		Intersezione		Dai cartelli	Segnali di Indicaz.
	Pericolo		Prescrizione							
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo		
C	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00
E	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
F	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00

8. Il posizionamento fuori dai centri abitati è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:



Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori o rotatorie		Intersezione		Dai cartelli	Segnali di Indicaz.
	Pericolo		Prescrizione							
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo		
C	250,00	150,00	250,00	150,00	50,00	50,00	250,00	100,00	100	150,00
F	250,00	150,00	250,00	150,00	50,00	50,00	250,00	100,00	100	150,00

9. Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo, in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.
10. Per gli impianti di preinsegne installati all'interno delle zone previste dal "Piano Generale degli Impianti di affissione e degli altri mezzi pubblicitari" il Comune conserva la proprietà dei pali di sostegno al fine di garantire la corretta applicazione dello stesso
11. I sostegni utilizzati per le suddette preinsegne devono essere installati, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, a cura e spese delle ditte installatrici e ceduti in concessione alle medesime, le quali, previa specifica autorizzazione, possono utilizzarli per la collocazione di preinsegne per la durata prevista dall'art. 38

Art. 5. Cartello

1. Si definisce cartello pubblicitario il manufatto monofacciale, bifacciale o polifacciale supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente che tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse.
2. Può essere luminoso per luce indiretta.
3. La collocazione dei cartelli deve rispettare i criteri di sicurezza e di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che di decoro urbano **ed è consentita solo fuori dalla delimitazione dei centri abitati**, così come definito all'art. 2 del presente Regolamento ed individuati con delibera di Giunta Comunale e relativi allegati, n. 28 del 17/03/2004 e ss.mm.ii (n. 203 del 27/12/2007, n. 38 del 06/03/2008, n. 27 del 14/02/2013); qualora la strada di attraversamento del centro abitato presenti continuità di edifici solo da un lato, la collocazione degli stessi è da intendersi vietata su entrambi i lati della strada .
4. In deroga al comma precedente è consentita l'installazione di cartelli nei seguenti tratti di centro abitato :



- In località Formigine, nel tratto compreso tra via Quattro Passi e via dell'Artigianato, sul lato destro di percorrenza da Modena, di strada Comunale urbana via Pietro Giardini Sud, sono consentite installazioni ad una distanza maggiore o uguale di 25 ml. l'una dall'altra;
- In località Casinalbo, nel tratto compreso tra il civico 210 ed il civico 150 di strada comunale urbana via Pietro Giardini Nord, sul lato sinistro di percorrenza da Modena, sono consentite installazioni ad una distanza maggiore o uguale a 100 ml. l'una dall'altra.
- In località Corlo, nel tratto compreso tra via Armando Balestrazzi e via San Martino, sul lato destro di percorrenza da Formigine, di strada comunale urbana via delle Radici, sono consentite installazioni ad una distanza maggiore o uguale a 50 ml. l'una dall'altra.

5. E' consentita l'installazione di cartello al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, con manutenzione affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, che sia fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm. per lato. La collocazione del cartello può avvenire solo con struttura propria (cartello isolato).
6. Gli impianti di cui al presente articolo dovranno avere dimensioni massime pari a mq. 4,00
7. E' consentita l'installazione di cartelli del tipo "a messaggio variabile" aventi un periodo di variabilità non inferiore a 5 minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli che non dovranno distrarre l'attenzione degli utenti della strada.
8. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di "progetti speciali" può autorizzare impianti di diverso tipo e dimensione che non generino distrazione o confusione ai conducenti dei veicoli, nel rispetto delle norme generali dettate in materia dal Codice della Strada. Il progetto speciale, corredata da idonea documentazione e progettazione tecnica, deve essere approvato preventivamente dalla Giunta Comunale previo parere favorevole dai competenti uffici.
9. Per progetto speciale si intende quello proposto sia da una Pubblica Amministrazione, che da un Ente e/o da un soggetto privato, che risponda alle seguenti caratteristiche:
 - particolare pregio e/o rilevanza per l'interesse pubblico;
 - particolare complessità di progettazione, eventualmente composto da più impianti, tra loro architettonicamente coordinati che sono collocati di massima in un medesimo comparto (es. Fiera, ipermercati, ecc...), o in alternativa, su più punti del territorio, qualora:
 - il progetto sia proposto direttamente dall'Amministrazione Comunale in occasione di eventi e/o manifestazioni;



- sia composto da una uniforme tipologia di impianti da installarsi in diversi punti del territorio comunale.

10. E' consentita l'installazione di impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, governati da remoto mediante strumentazioni informatiche, aventi dimensioni massime di cui al comma 6 o inseriti in progetti speciali di cui al comma 9 del presente articolo, a condizione che:

- siano rispettate le distanze di cui ai successivi commi 11 e 12
- sia stata sentita la Polizia Locale in merito alla sicurezza e circolazione stradale;
- gli impianti vengano spenti entro le h. 22:00 e riaccesi non prima delle 8:00 del giorno successivo se in regime di orario solare, ed entro le h. 23:00 e riaccesi non prima delle h. 7:00 del giorno successivo, se in regime di orario legale;
- è fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.
- Non contengano messaggi variabili

11. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma, nelle strade extraurbane, la collocazione del cartello è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela a lato della sede stradale	Collocazione non parallela dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata (*)
C ed F	m. 3,00	m. 3,00

(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno del cartello, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

Tipo di strada	Segnali stradali di				Intersez.		Altri cartelli Pubbl	Segnali di Indicazione	
	Pericolo		Prescrizione						
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo		Prima	Dopo
C ed F	250	150	250	150	250	100	100	150	100



12. Il posizionamento di cartelli entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate, in deroga all'art. 23 comma 6 del Codice della strada:

Tipo di strada	Collocazione parallela a lato della sede stradale	Collocazione non parallela dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata (*)
C ed F	m. 2,00	m. 2,00

(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno del cartello, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori	Intersez.	Altri cartelli Pubbl	Segnali di Indic.		
	Pericolo		Prescrizione							
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo		
C ed F	30	25	30	25	30	25	30	25	100	25

Art. 6 – Cartelli nei cantieri edili

1. I cartelli nei cantieri edili possono essere installati, dentro e fuori dai centri abitati, nelle aree di pertinenza del cantiere, garantendo omogeneità nella distribuzione di tutti gli elementi per assicurare un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.
2. Nelle aree e sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali teli dei ponteggi o recinzioni, oltre al cartello di cantiere, sono ammessi:
 - a) cartello pubblicizzante la vendita degli immobili costruiti o ristrutturati(rendering);
 - b) cartelli contenenti esclusivamente le pubblicità delle ditte o dei soggetti operanti nel cantiere stesso;
 - c) pannelli o teli che riproducono solo le insegne già autorizzate (dimensioni e inciso pubblicitario) delle attività che rimangono coperte dalle protezioni del cantiere;
3. I cartelli posti nelle aree di cantiere pubblicizzanti la vendita degli immobili costruiti o ristrutturati (rendering di cui al comma 2 lettera a) e quelli contenenti esclusivamente le



pubblicità delle ditte o dei soggetti operanti nelle aree di cantiere (comma 2 lettera b) sono soggetti ai seguenti limiti dimensionali:

- a. 10 mq per i cartelli su palina collocati parallelamente al senso di marcia;
 - b. 10 mq per i cartelli collocati parallelamente al senso di marcia in aderenza all'impalcatura o sulla recinzione del cantiere;
 - c. 6 mq. per i cartelli su palina collocati perpendicolarmente al senso di marcia.
 - d. Tali limiti possono essere elevati fino a un massimo di 18 mq. esclusivamente per i cartelli pubblicizzanti la vendita degli immobili costruiti o ristrutturati (rendering) posti parallelamente al senso di marcia (anche su impalcatura).
4. Qualora il cantiere sia situato in centro storico è ammesso un unico messaggio pubblicitario, sulla copertura dei ponteggi, che non deve superare il 10% della superficie totale della copertura stessa;
 5. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata solo dopo l'approvazione del relativo progetto di intervento edilizio sul fabbricato.
 6. La durata dell'autorizzazione coincide con la durata dei lavori cui è riferito il cantiere, e comunque non oltre tre anni dalla prima comunicazione di inizio lavori, salvo proroghe del titolo edilizio.

Art. 7. Striscione, locandina, stendardo e bandiera

- Si considerano striscione, locandina, stendardo e bandiera gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa e possono essere luminosi per luce indiretta.
- L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, **esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltretutto durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.**

1. Striscione orizzontale, o verticale tipo Banner:

- a. L'esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;
- b. Non possono avere la dimensione del lato più corto superiore a m 1,20 e devono essere ancorati agli edifici o altri sostegni ad esclusione dei pali di pubblica illuminazione;
- c. Il bordo inferiore posizionato al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,10 rispetto al piano stradale.



d. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori o rotatorie		Intersezione		Segnali di Indicaz.
	Pericolo		Prescrizione						
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	
C	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00
E	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	3,00
F	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	3,00

e. Il posizionamento fuori dai centri abitati è consentito con distanze di 50,00 m dalle tipologie di segnali indicate nella tabella precedente

f. Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo, in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13

Quanto riportato al punto (d) non si applica per i supporti già installati dall'Amministrazione Comunale in prossimità di alcune rotatorie.

2. Stendardo :

- L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali;
- Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
C	m. 2,00	m. 3,00
E	m. 0,50	m. 1,00
F	m. 0,50	m. 1,00

(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dello stendardo, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

c. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è



imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersezioni		Segnali di indicazione
	Pericolo		Prescrizione						
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	
C	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	3,00
F	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	3,00

- d. Il posizionamento fuori dai centri abitati è consentito con distanze di 50,00 ml
- e. Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo, in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13

3. Locandine:

- a. L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali; se posizionata sul suolo, può essere realizzata anche in materiale rigido oppure collocata su una struttura tipo "sandwich".
- b. Possono essere distribuite esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negozi.
- c. Il posizionamento delle locandine collocate su strutture tipo "sandwich", entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersezione		Segnali di Indicazione
	Pericolo		Prescrizione						
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	
C	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	5,00	3,00	---
F	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	5,00	3,00	---

- d. Il posizionamento fuori dai centri abitati è consentito con distanze di 50,00 ml



- e. Le locandine collocate su strutture tipo "sandwich" posizionate sui marciapiedi o pedonali dovranno lasciare un passaggio minimo di m. 1,00 e rispettare le distanze di cui ai commi 2 punto (b) ad esclusione di quelle previste all'art. 21 comma 5.
- f. Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo, in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.
- Negli striscioni, stendardi e locandine oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

4. Bandiere:

- a. la collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato;
- b. devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 8,00 ed avere una superficie massima di mq. 4,00;
- c. se aggettanti su suolo pubblico dovranno avere un'altezza minima da terra al bordo inferiore di m. 6,00;
- d. dovranno mantenere una distanza minima dai semafori di ml. 10,00.
- e. Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo, in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.

Art. 8. Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
3. L'affissione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati ed è consentita solo su appositi supporti (impianti fissi per affissioni) di cui all'art. 11 comma 3 lettera c) del presente regolamento; in generale è vietata l'affissione diretta sui muri.

Art. 9. Segno orizzontale reclamistico

1. È da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, anche con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.



2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
3. Per essi si applicano solo le distanze previste dal codice della strada per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
4. Devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale, nel momento dell'utilizzo, garantendo una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
5. A garanzia della rimozione potrà essere richiesta dal servizio competente una idonea cauzione che sarà restituita a seguito dell'avvenuta rimozione e del ripristino della superficie stradale

Art. 10. Impianto pubblicitario di servizio

1. E' definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne para pedonali, cestini per rifiuti, panchine e simili) recante uno spazio pubblicitario, già al momento della sua installazione, che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.
2. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio che comportino modifiche alla morfologia dei luoghi è subordinata al parere degli Uffici Competenti, tra cui la Polizia Locale che, valutata l'entità dell'intervento, possono procedere alla stipula di apposita convenzione nella quale sono indicati dimensioni, durata ed oneri dell'autorizzazione.
3. Nel caso di installazione di singolo impianto non comportante sostanziali modifiche alla morfologia dei luoghi, sentiti i pareri degli uffici competenti, tra cui la Polizia Locale si procede al rilascio di apposita autorizzazione.
4. Tutte le installazioni devono essere conformi a quanto previsto dagli strumenti urbanistici, edilizi e di pianificazione della mobilità approvati dal Comune.
5. La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.



6. Non è consentita l'installazione di messaggi pubblicitari su arredi urbani e stradali già presenti sul territorio (pensiline autobus, transenne para pedonali, cestini per rifiuti, panchine ecc...)

Art. 11. Impianto di pubblicità o propaganda

1. E' qualificato come impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto o struttura fissa o mobile utilizzato per la pubblicità o per la propaganda sia di prodotti che di attività, non individuabile tra le tipologie di cui agli articoli precedenti, che sia collocato su aree pubbliche o private, purché il messaggio pubblicitario sia percepibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Può essere luminoso sia di luce propria che di luce indiretta.
3. Sono impianti di pubblicità o propaganda a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) **"Targa di esercizio"**, si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio installata nella sede di esercizio dell'attività/professione sanitaria o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3 comma 3, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria e presentare le seguenti caratteristiche:
 - le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti;
 - devono avere una dimensione massima di cm 50 x 25 ad eccezione di quanto previsto nel successivo CAPO V;
 - Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva;
 - non sono fissate distanze dalla segnaletica stradale, insegne, cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;
 - b) **"Targa pubblicitaria"**, è definita come la targa di esercizio; se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie. È consentita nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico e presentare le seguenti caratteristiche:
 - avere una dimensione massima di cm 50 x 25 ad eccezione di quanto previsto nel successivo CAPO V;



- non sono fissate distanze dalla segnaletica stradale, insegne, cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;

c) "Impianti fissi per le affissioni", cioè gli impianti destinati alle affissioni di manifesti, avvisi, fotografie, a carattere culturale, religioso, sportivo, istituzionale e commerciale, aventi le seguenti caratteristiche:

- non è consentita la collocazione di impianti fissi "tipo tabella" collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti e non è autorizzata la sostituzione di quelli esistenti in caso di rimozione per vetustà od usura;

- si suddividono nelle seguenti tipologie:

- Tipo "cilindro";
- Tipo "totem";
- Tipo "stelo";
- Tipo "stendardo";
- Tipo "poster";
- Tipo "bacheca";

- possono essere utilizzati sia per le pubbliche affissioni che per quelle dirette

- sono disciplinati, quanto alla loro collocazione, caratteristiche tecniche e materiale nel "Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità" approvato con delibera di C.C. n. 29 del 22/04/2004 e ss.mm.ii

- le affissioni dirette sono effettuate su spazi pubblici con possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di attribuirle a soggetti privati, previa gara ad evidenza pubblica o comunque previa stipula di apposita convenzione;

- le caratteristiche ed il numero degli impianti da destinare alle affissioni dirette sono stabiliti nel Piano Generale degli Impianti e possono essere, totalmente o parzialmente inserite nel bando di gara o nella convenzione;

- Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune inteso a garantire comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica

- Con riferimento all'art. 51, comma 1 del D.P.R. n° 495/1992 e ss.mm.ii., è vietata



ogni forma di affissione diretta di manifesti da parte di terzi al di fuori degli spazi indicati;

- La collocazione degli impianti per le affissioni è sempre vietata sulle aree private;
- Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*) (**) (m)	Collocazione non parallela (*) (m)
C	2,00	3,00
E	0,50	1,00
F	0,50	1,00

(*) misura da eseguire dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

(**) per gli impianti tipo "poster" le distanze sono raddoppiate.

- Il posizionamento fuori e dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è consentito nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate :

Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori o rotatorie		Intersezione		Dai cartelli	Segnali di Indicaz.
	Pericolo		Prescrizione							
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo		
C	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00
F	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00

- è ammessa l'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo, in relazione alle dimensioni dell'impianto il rispetto dell'art.13.

d) "Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o dalle immagini trasmesse avente le seguenti caratteristiche:

- Non può avere dimensione **massima** superiore a **2,00** mq all'interno dei centri abitati e **non è ammesso** fuori dai centri abitati.



- Entro i centri abitati **è vietata** la collocazione degli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità **inferiore a tre minuti**, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
 - entro i centri abitati **è consentito** un periodo di variabilità **inferiore a tre** minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza ed alla regolamentazione della circolazione stradale;
- e) "Impianto di insegna o targhe coordinate",** ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali;
- f) "Vetrofania",** si intende la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- l'apposizione è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. in ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra;
 - Non sono fissate distanze dalla segnaletica stradale, insegne, cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;
- g) "Telo per ponteggi da cantiere",** il manufatto mobile posto in aderenza ai ponteggi di cantiere per la copertura degli stessi, riportante messaggi pubblicitari;
- Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, (ponteggi), è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari, diversi dalle affissioni, e dai cartelli di cui all'art. 6 del presente regolamento, attinenti le attività del cantiere, in materiali opachi non cartacei;
 - La superficie non può essere maggiore del 50% dell'intero ponteggio
 - il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.
 - Non sono fissate distanze dalla segnaletica stradale, insegne, cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;
- h) Pubblicità "su veicoli", sulle "strutture mobili", (es. i carrelli) e sugli "Autoveicoli per uso speciale",** (c.d. posterbus o camion-vela), vale a dire le auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203 comma 2 lettera q) del D.P.R. n° 495/1992 e ss.mm.ii;



- è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt.54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.LGS. 285/92 e art.203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

- La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della strada - D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii ed art. 57 del corrispondente Regolamento d'esecuzione e di attuazione – D.P.R 495/92 e ss.mm.ii

i) **"Vetrinetta espositiva"**, si intende l'espositore con frontale apribile, o a giorno, installato a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa nonché alla esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

- La sporgenza massima dell'impianto, ove consentito a muro, non deve essere superiore a cm. 5 dal filo esterno, della muratura.

- Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*) (**) (m.)	Collocazione non parallela (*) (m.)
C	2,00	3,00
E	0,50	1,00
F	0,50	1,00

(*) misura da eseguire dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

(**) per gli impianti tipo "poster" le distanze sono raddoppiate.

- Il posizionamento fuori e dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è consentito nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate :

Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori o rotatorie		Intersezione		Dai cartelli	Segnali di Indicaz.
	Pericolo		Prescrizione		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
C	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00
F	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00



- è ammessa l'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo, in relazione alle dimensioni dell'impianto il rispetto dell'art.13.
- j. **"Tende"**, si intendono i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici, a protezione di vetrine o ingressi;
 - le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota dei marciapiedi di mt.2,20,_compreso le parti mobili, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed una sporgenza inferiore di almeno cm.30 rispetto alla larghezza del marciapiede.
 - non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti od adottati e dal regolamento Dehors di cui alla delibera di C.C n. 55 del 18/06/2015 e ss.mm.ii
- k. **"Totem"**, si intende il manufatto infisso al suolo, monofacciale o bifacciale con la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzato e supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nelle pertinenze accessorie della sede della ditta. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta.
 - La collocazione di Totem può avvenire sia su suolo privato che su quello pubblico **o di uso pubblico, previa autorizzazione da parte della proprietà.**
 - Può avere un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a **mt 6,00**.



- deve avere strutture di sostegno e di fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento ed al ribaltamento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianto pubblicitario Totem è subordinato al rispetto delle disposizioni normative e procedurali in materia strutturale e sismica.
- Per l'installazione di totem su suolo pubblico o di uso pubblico, previo parere dell'Amministrazione Comunale ed in considerazione della tipologia del manufatto e dell'ubicazione, potranno essere fissate distanze diverse dalle strade, rispetto a quelle indicate nei commi successivi.
- Le distanze minime da rispettare, per quelle installate in proprietà privata, a lato della sede stradale sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
C	m. 2,00	m. 3,00
E	m. 1,00	m. 1,00
F	m. 1,00	m. 1,00

(*) misura da eseguire dal filo esterno del manufatto.

- Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori o rotatorie		Intersezione		Segnali di Indicaz.
	Pericolo		Prescrizione						
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	
C	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00
E	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00
F	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00

- Il posizionamento fuori dai centri abitati è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:



Tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori o rotatorie		Intersezione		Segnali di Indicaz.
	Pericolo		Prescrizione						
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	
C	250,00	150,00	250,00	150,00	50,00	50,00	250,00	100,00	150,00
F	250,00	150,00	250,00	150,00	50,00	50,00	250,00	100,00	150,00

- Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.

I. **"Sponsorizzazione"** si intende il manufatto, monofacciale, infisso al suolo, con scritta in caratteri alfanumerici completata dal logo del Comune e della ditta autorizzata, realizzato e supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nei luoghi pubblici ove la manutenzione degli stessi viene effettuata da privati o da società. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 12. Sorgenti luminose

È da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illuminando aree, fabbricati monumenti e manufatti di qualsiasi natura.



CAPO III - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 13. Disposizioni di carattere generale

1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purché il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare cartelli, insegne di esercizio, ed altri mezzi pubblicitari, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero, a causa della eccessiva quantità dei messaggi determinano:
 - a) confusione con la segnaletica stradale;
 - b) difficoltà di comprensione o riduzione della visibilità o efficacia della medesima segnaletica;
 - c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - d) barriere architettoniche od intralci per la circolazione degli invalidi.

Art. 14. Collocazione vietata

1. Il posizionamento delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, fatte salve le specifiche deroghe contenute al CAPO II e V, è vietato nei seguenti punti:
 - a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - c) sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m 4,00 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata;
 - d) in corrispondenza delle intersezioni;
 - e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - f) sui ponti e sotto i ponti non ferroviari;



- g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi; sui cavalcavia e loro rampe;
 - h) sulle cunette;
 - i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne para pedonali che al momento della loro installazione presentano già messaggi pubblicitari posti sulla facciata interna rivolta ai pedoni;
 - j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - k) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al CAPO VI del presente regolamento.
 - l) sulle scarpate delle rampe di collegamento a ponti, cavalcavia ecc.
2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche, i cartelli stradali e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
 3. È vietata la installazione di preinsegne e di impianti per le affissioni dirette di manifesti, da parte di privati, su aree private o su beni immobili privati se il messaggio pubblicitario è visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico.
 4. La collocazione di impianti di preinsegne su suolo pubblico (marciapiede, piste ciclabili ecc.) non deve ostacolare in alcun modo la libera circolazione dei pedoni e dei ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. In tali casi può essere consentita l'installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
 5. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono contenere a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale (frecce di orientamento), ancorché stilizzati, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte del tipo ALT, STOP, svolta a destra o sinistra, fermati a 100 metri, ecc., in quanto possono ingannare o distrarre l'automobilista, o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori posti di pronto soccorso ecc.



Art. 15. Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità

All'interno del centro abitato, per le strade di tipo E ed F, così come definite dall'art.2 del Nuovo Codice della Strada, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, l'Ente ha facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze, nonché a quelle relative ai limiti dimensionali che il Comune stabilisce secondo la competenza assegnata dal Nuovo Codice della Strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e secondo la classificazione delle strade di cui al PGTU approvato con deliberazione C.C n. 94 del 24/11/2022.

Art. 16. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico ed i limiti quantitativi e le tipologie previste dal "Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità". Le dimensioni dei manufatti pubblicitari previste dal presente regolamento e dal "Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità" sono da intendersi con margine di tolleranza del 5%, fatti salvi eventuali limiti perentori previsti dalla vigente normativa.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e dei loro abbinamenti, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.



6. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
7. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di m. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
9. All'interno dei centri abitati non si applica la quota minima di m. 1,50, di cui al comma 8, per le vetrofanie, gli impianti di pubblica affissione, le scritte sulle vetrine, le scritte pittoriche su muro, le insegne di esercizio installate su sostegni ed i totem.

Art. 17. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita la installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
3. È vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose per i citati mezzi pubblicitari posti ad una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione per i manufatti di cui ai commi successivi
4. Nel caso di intersezioni semaforizzate i mezzi pubblicitari, con i colori di cui al precedente comma e con sorgenti luminose, possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata ad una distanza non inferiore a quelle di seguito indicate:



TIPO DI STRADA URBANA	Distanza dal bordo della carreggiata (*)	Distanza da intersezione semaforizzata
C	m. 10,00	m. 200,00
E	m. 5,00	m. 150,00
F	m. 3,00	m. 50,00

(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio.

5. La Croce Rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
6. La Croce verde è consentita per la segnalazione di farmacie, anche con intermittenza.

Art. 18. Divieti

1. È vietato nelle aree, luoghi pubblici, o soggetti a servitù di pubblico passaggio, attivare, porre in essere od utilizzare mezzi o strumenti di informazione o comunicazione, di qualunque materiale, caratteristiche e forma mirate a dare, comunque, pubblica conoscenza e divulgazione di fatti, eventi o notizie per scopi commerciali, o di lucro avvalendosi:
 - a) della distribuzione, con consegna e/o applicazione a mano, di volantini, depliant, ecc. sugli autoveicoli o motoveicoli in sosta;
 - b) della collocazione od affissione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari e simili di qualsiasi tipo, sugli alberi, siepi ed in qualsiasi spazio di verde pubblico, nonché sugli impianti della segnaletica stradale, sui pali dell'illuminazione pubblica ed impianti tecnologici in genere (tralicci elettrici, telefonici ecc.)
 - c) della effettuazione di qualunque tipo di lancio di volantini, depliant, o di mezzi che veicolano messaggi e simili da aeromobili o veicoli;
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, è vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.
3. Nel territorio Comunale è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari durante la sosta, in aree pubbliche o aperte al pubblico transito e, comunque, qualora i messaggi siano



percepibili da luoghi aperti al pubblico, di automezzi, strutture mobili o autoveicolo che recano spazi e superfici contenenti comunicazioni pubblicitarie.

È vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari.

Art. 19 Comunicazioni commerciali vietate

1. In tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari di ogni tipo, il cui messaggio pubblicitario non rispetti le disposizioni di legge e del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale relativi, ad esempio, a "Giochi o scommesse con vincite di denaro", "Superstizione, credulità, paura", "Violenza, volgarità, indecenza", "Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona",
2. Tali comunicazioni commerciali sono vietate anche qualora l'esposizione venga effettuata su veicoli di ogni genere.
3. Analogi divieti sussiste qualora di tali comunicazioni venga richiesta l'affissione sugli impianti comunali.
4. Le pubblicità che non rispettino le disposizioni di cui al comma 1 sono altresì vietate sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione o in gestione alla stessa, così come sugli immobili comunali dati in concessione/affitto/uso a terzi.
5. Ogni forma di pubblicità contrastante con le disposizioni dettate dal citato Codice, non può essere oggetto di sponsorizzazioni per le attività svolte dall'Amministrazione comunale.
6. L'inosservanza di tali divieti comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari.
7. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguate alle disposizioni su citate in occasione del loro rinnovo o subentro.
8. Può essere istituita una commissione che valuti i casi di pubblicità controversa, deputata al rilascio del nulla osta nel più breve tempo possibile dalla richiesta di autorizzazione o affissione.



CAPO IV – DISCIPLINE PARTICOLARI

Art. 20. Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
2. Per pubblicità fonica si intende la diffusione, mediante altoparlanti od altre apparecchiature per l'amplificazione, di messaggi sonori tendenti ad informare la popolazione di iniziative commerciali, manifestazioni culturali, ricreative, sportive, od attività politica - sindacale. Non è considerata pubblicità fonica quella effettuata senza l'ausilio di apparecchiature o quella udibile esclusivamente da aree adibite all'uso privato
3. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le imitazioni di seguito indicate:
 - a) La pubblicità fonica è vietata:
 - nei Centri Storici;
 - a meno di 100 m. da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
 - b) È consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
4. Fuori dai centri abitati la pubblicità fonica è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,30, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
5. È possibile concedere deroghe, ai commi 3 e 4 durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e ss.mm.ii. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.



7. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. e dal piano comunale di zonizzazione acustica.

Art. 21. Manufatti pubblicitari temporanei e cartelli immobiliari

1. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo CAPO VI, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su suolo privato.
2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persona giuridica, dal responsabile o rappresentante di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente del servizio interessato con apposito atto.
3. È consentita l'esposizione massima di n. 20 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m.0.70 x 1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.
4. La collocazione di tali cartelli è autorizzata previo parere della Polizia Locale ed ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che la settimana precedente e le 48 ore successive.
5. Le locandine esposte su cavalletti relativi a messaggi pubblicitari riferiti a iniziative commerciali di saldi, promozioni ecc. sono autorizzate esclusivamente nelle aree cortilive private dell'esercizio stesso e nel rispetto dell'art. 7 comma 3 del presente regolamento
6. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale, e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al CAPO V.
7. Nel caso in cui, a causa di opere pubbliche, alcune strade, che conducono ad attività commerciali, industriali ecc., dovessero essere chiuse al traffico, potranno essere autorizzati, per il periodo di chiusura della stessa e per individuare percorsi alternativi, mezzi pubblicitari delle dimensioni massime di m. 1,00 x 0,30 contenenti una freccia di indicazione, il marchio o il nominativo della ditta ed installati su appositi sostegni sia su area privata che su suolo pubblico. Le posizioni saranno valutate di volta in volta in relazione all'art.14.



8. L'apposizione di cartelli immobiliari riportanti dicitura "VENDESI" – "AFFITTASI" posti in aderenza o nelle aree di pertinenza dell'immobile interessato, è consentita in libera collocazione sino ad un formato ISO 216 A3 (29,7 x 42,00 cm); oltre tali dimensioni valgono le disposizioni di cui all'art. 11 comma 3 lettera a) del presente regolamento
9. La collocazione dei manufatti di cui ai commi precedenti deve avvenire a regola d'arte, nel rispetto della sicurezza statica, del decoro urbano e della stabilità in caso di eventi atmosferici.

Art. 22. Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio dentro e fuori dai centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegna di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non può superare l'8% delle aree occupate dalle stesse, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte delle strade, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Se in prossimità di strade di tipo A e B la superficie complessiva non può superare il 3%. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Sia nelle stazioni di servizio che in quelle di rifornimento è possibile collocare una sola insegna di esercizio, di cui all'art.3 comma 6 lettera e) della compagnia di bandiera, con una superficie massima di mq. 3,00. L'insegna, montata su supporto proprio o su palo dovrà rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore di m. 7,00, ed essere ubicata, quanto al palo, nella proprietà privata
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui al comma 1, la collocazione di altri mezzi pubblicitari attinenti a servizi presenti nell'area entro il limite di mq 2,00 per ogni servizio prestato.
4. Nelle aree di parcheggio è consentita l'installazione di impianti fissi per le affissioni, anche lungo il fronte stradale, in deroga alla percentuale di superficie complessiva prevista dal precedente comma.
5. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, nel rispetto delle distanze e norme precedentemente indicate.



Art. 23. Segnaletica per Agriturismi

Il segnale di direzione dovrà essere delle dimensioni di cm. 25 x cm. 125, conforme al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada D.P.R 495/1992 e ss.mm.ii. e secondo disposizioni deliberative della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna

Art. 24. Segnaletica per Musei

Il segnale assimilato ai "cartelli segnaletici stradali" dovrà essere delle dimensioni di cm. 25 x cm. 125 e con le immagini previste dal Sistema Museale della Provincia di Modena.



CAPO V - COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE, STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 25. Norme generali

1. Le norme del presente CAPO disciplinano la collocazione dei manufatti pubblicitari all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale qualora non siano diversamente disciplinate da specifiche normative dello strumento urbanistico vigente od adottato. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda inoltre alle altre disposizioni comuni.
2. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, qualora siano compresi nel centro storico o in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
3. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale sono vietate:
 - a. la collocazione di insegne su palina;
 - b. la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali, posti telefonici pubblici e farmacie limitatamente al simbolo prescritto dalle normative vigenti in un solo esemplare;
 - c. la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi e facciate, ad esclusione, per queste ultime, di quelle installate con lettere singole;
 - d. l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. È ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - e. l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;



- f. l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
 - g. l'utilizzo di fonti luminose dirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
4. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente capo, l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario è comunque vietata:
- a. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi (art.50 del D.LGS. 29/10/1999 n° 490 e ss.mm.ii.); Il Soprintendente puo' autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro ed al pubblico godimento di detti immobili.
 - b. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nel D.LGS. n° 42/2004 e ss.mm.ii.e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei suddetti beni ambientali;
 - c. Nelle zone cimiteriali e nelle fasce di rispetto come individuate negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
 - d. Sugli immobili (edifici ed aree) di valore storico–ambientale o in prossimità di essi, individuati nello strumento urbanistico vigente od adottato.
5. Per quanto riguarda gli immobili definiti al comma 4 precedente, lettera d) per prossimità si intende la distanza, percepibile visivamente, non inferiore a 50,00 metri tra l'impianto pubblicitario e l'immobile o la propria area di pertinenza qualora questa sia fisicamente individuata.
6. In deroga al precedente comma è ammessa l'installazione del manufatto predisposto dalla Provincia di Modena per il castello.
7. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale sono consentite, previo parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il paesaggio, le installazioni di cui ai seguenti articoli e secondo le disposizioni indicate.



Art. 26. Insegne di esercizio

1. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano.
2. È consentita l'installazione di insegne luminose, la cui luminosità dovrà essere limitata ai caratteri o simboli della denominazione di esercizio.
3. Sono ammesse le insegne realizzate con lettere isolate in ottone applicate direttamente sul muro con sottostante barra per l'alloggiamento dei cavi per la retroilluminazione od applicate su di un supporto trasparente. Le illuminazioni ammesse oltre a quella menzionata è quella di tipo indiretto con faretti.
4. È vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza nelle vetrine e nelle facciate dei fabbricati.
5. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.
6. È vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.
7. È possibile il ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento sulle facciate degli edifici.
8. Le insegne d'esercizio del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, o assimilati, posti di pronto soccorso, farmacie e parafarmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.
9. È altresì consentita l'installazione di pannelli non luminosi di tipo a bandiera, con spessore di massimo 5 cm. per uffici comunali, uffici pubblici territoriali, istituti scolastici e universitari pubblici.
10. Sono ammesse inoltre insegne d'esercizio del tipo a bandiera coordinate per via delle tipologie approvate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, attraverso progetto speciale.



Art. 27. Impianto di pubblicità - targhe

1. La collocazione di targhe di esercizio o pubblicitarie come definite all'art.11 comma 3 lettere a) e b) sono consentite solo ad esercizi commerciali e studi professionali privi di vetrina.
2. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone con scritte nere. Nel caso in cui il numero delle stesse da installare sia superiore a tre dovrà essere predisposto un impianto di targhe coordinato come definito all'art.11 comma 3 lettera e).
3. La dimensione massima della targa è di cm 20x30 o multipli, fino ad un massimo di mq. 1,00 compresa la cornice di sostegno.

Art. 28. Impianto di pubblicità - tende

1. Nelle zone prive di marciapiede o di adeguato spazio fuori dalla carreggiata stradale la collocazione delle tende è vietata.
2. Tipologia, colorazione e caratteristiche strutturali sono quelle definite dall'art. 15 del Regolamento Dehors approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/06/2015 fatte salve le successive modifiche ed integrazioni e fatti salvi i requisiti cogenti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Art. 29. Impianti per le affissioni

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, è effettuata solamente su impianti studiati nell'ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie ed i criteri di collocazione indicati dal Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità approvato con delibera di C.C n. 29 del 22/04/2004 e ss.mm.ii.
2. È vietata l'installazione degli impianti di pubblicità sia fissi che con messaggio variabile di cui all'art. 11 comma 3 lettera d) del presente regolamento.

Art. 30. Impianto di pubblicità - bacheche

L'installazione di bacheche è effettuata solamente nell'ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie ed i criteri di collocazione indicati dal "Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità" approvato con delibera di C.C n. 29 del 22/04/2004 e successive modifiche.



CAPO VI – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 31. Indirizzi organizzativi

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è definito nel rispetto dei principi e delle modalità dettate dal Regolamento dei procedimenti amministrativi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.
2. Le attività attinenti all'istruttoria, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione sono considerate attività di un unico procedimento.
3. Qualora il procedimento comporti più fasi o attività gestite da differenti strutture, queste devono funzionalmente coordinarsi con il responsabile del procedimento. La responsabilità del procedimento è riferita alla struttura che predisponde l'istruttoria per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione.

Art. 32. Rapporti con l'utenza

Allo scopo di pervenire ad una sostanziale semplificazione del procedimento amministrativo, il Comune realizza interventi per la razionalizzazione dello stesso. In particolare, sono attivate misure dirette ad agevolare e favorire i rapporti con l'utenza, anche attraverso l'utilizzo di adeguati e moderni strumenti informatici e telematici.

Art. 33. Enti competenti al rilascio dell'Autorizzazione

1. Entro i centri abitati di cui all'art.2, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la strada è statale, regionale o provinciale.
2. Fuori dai centri abitati, la domanda deve essere presentata all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenza:
 - a) per le strade statali, alla direzione compartmentale A.N.A.S. competente per territorio;
 - b) per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;



c) per le strade militari, al comando territoriale competente.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art.23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie competente previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 34. Presentazione della domanda al Comune

1. Sono soggette al provvedimento di autorizzazione tutte le domande di installazione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, come definiti al CAPO II del presente regolamento
2. La domanda deve essere compilata su apposito modulo da presentare telematicamente, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e ss.mm.ii., attualmente attraverso la piattaforma ACCESSO UNITARIO della Regione Emilia Romagna;
3. La piattaforma telematica (Accesso unitario) permette alle imprese di inviare online le pratiche ai Suap (Sportello unico per le attività produttive) consentendo la trasmissione dei documenti dai Suap agli enti coinvolti nei procedimenti.
4. Ogni domanda di autorizzazione deve essere riferita ad un solo impianto pubblicitario, tranne nei casi di una pluralità di insegne di esercizio e tende da installare nel medesimo luogo, nel qual caso l'autorizzazione può essere richiesta con la presentazione di una unica domanda cumulativa.
5. La documentazione da presentare è descritta nell'ambito della procedura telematica ed informazioni in tal senso sono reperibili presso l'ufficio del Comune competente al rilascio.

Art. 35. Rilascio dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione, salvo motivi di sicurezza della circolazione e/o decoro urbano, è rilasciata dal Comune entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il mancato rispetto del termine sopracitato non comporta l'applicazione del principio del "silenzio-assenso" (art.20 della Legge n° 241/1990 ed artt.3 e 4 del D.P.R. n° 300/1992) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencati nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato, né



peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art.19 della Legge n° 241/1990 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali".

2. È negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.
3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione ai sensi della L. 241/90, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 60 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
4. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici od aree all'interno dei centri storici o zone di interesse assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o Paesaggistiche l'ufficio competente procede al rilascio della autorizzazione previo passaggio in Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D.LGS. n°42/2004 "Codice dei Beni Culturali" artt.52 e 153).
5. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
6. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario, fatto salvo i divieti contenuti in precedenti articoli, comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravate da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.
7. Prima dell'installazione del mezzo pubblicitario autorizzato sarà cura del richiedente versare l'eventuale canone dovuto secondo le indicazioni rilasciate nell'atto autorizzativo e nel rispetto del "Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale" di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25/03/2021 e ss.mm.ii.



Art. 36. Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, dovrà farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro i successivi 30 giorni,
2. Per variazione di messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo senza alcuna variazione della struttura di supporto (Cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).

Art. 37. Voltura dell'Autorizzazione

In caso di cessione o affitto d'azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 90 giorni dall'avvenuta variazione. La domanda deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii. che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.

Art. 38. Termine di validità dell'Autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, qualora non diversamente disposto (ved. esposizioni per promozioni, manifestazioni e spettacoli o manufatti pubblicitari temporanei) ha validità per un periodo di 3 (tre) anni.

Art. 39. Rinnovo dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto o subentrato con Voltura.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola auto dichiarazione, redatta ai sensi della legge n°445/2000 e ss.mm.ii, che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art.53 del DPR n°495/1992 e ss.mm.ii.e l'assenza di modifiche della situazione in essere.



3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano l'obbligo della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'art.34.

Art. 40. Obblighi del titolare dell'Autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art.405 comma 1 del DPR n°495/1992 e ss.mm.ii., al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) conservare presso la sede dell'attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari l'originale della autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato alla vigilanza.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, fermo restando il disposto dell'art.55 comma1, primo capoverso del DPR n°495/1992 e ss.mm.ii., dovrà essere saldamente fissata una targhetta posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) Amministrazione che rilascia l'autorizzazione: Comune di Formigine;
 - b) Soggetto titolare;
 - c) Numero dell'autorizzazione
 - d) Progressiva chilometrica dal punto di installazione;
 - e) Data di scadenza dell'autorizzazione.



3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
6. Il titolare del mezzo pubblicitario è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, possa avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione del mezzo pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 41. Decadenza e revoca dell'Autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) Il mancato rispetto dei divieti di cui agli artt. 18 e 19 del presente regolamento
 - f) la mancata realizzazione dell'opera entro 90 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione;



2. L'Amministrazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere l'installazione autorizzata, assegnando un congruo termine, decorso il quale la decadenza diventa efficace.
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione, la realizzazione delle seguenti opere da parte del Comune:
 - a) opere o impianti di interesse pubblico;
 - b) posa di impianti di segnaletica stradale;
 - c) installazione di impianti fissi per le affissioni,

quando l'esecuzione dei suddetti interventi è incompatibile con il mantenimento del mezzo pubblicitario autorizzato. In generale, per motivate e sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dei valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale, il provvedimento di autorizzazione può essere revocato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

4. In caso di decadenza o revoca, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione ai sensi dell'art. 40 comma 1, nonché provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi. Rimane esclusa ogni pretesa di rivalsa nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 42. Esclusioni

1. Non sono soggette ad autorizzazione:
 - a) Le vetrofanie di superficie pubblicitaria non superiore a mq.2,00 per singola vetrina
 - b) Le targhe degli amministratori professionali dei condomini poste all'esterno degli edifici di superficie non superiore a mq. 0,25;
 - c) Le tende, che non riportano nessun messaggio pubblicitario, quando non aggettano su suolo pubblico o privato di uso pubblico;
 - d) Il volantinaggio, con consegna a mano.



CAPO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 43. Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Locale, di tutti i funzionari deputati ai servizi di polizia stradale, gli addetti comunali ai servizi di manutenzioni stradali e i funzionari dell'Ufficio preposto al servizio affissioni e pubblicità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Per le sanzioni relative al presente regolamento si intende "obbligato in solido", ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii, colui che è chiamato a rispondere del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria senza avere materialmente partecipato alla violazione, in quanto proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto di godimento del terreno o dell'immobile o del messaggio pubblicitario.

Art. 44. Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi mezzi pubblicitari, impianti di propaganda, cartelli e insegne di esercizio, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, o in difformità da essa è assoggettato alle sanzioni amministrative come previste dall'art. 23 del Codice della Strada e quelle del D.LGS. n°507/1993 e ss.mm.ii.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 18, 19 e 39 del presente regolamento, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.LGS. n°267/2000, applicato ai sensi della legge n°689/1981 e ss.mm.ii
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in luogo della contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il responsabile individuato come tale, mediante uno specifico atto di diffida, a conformarsi, laddove possibile, alle prescrizioni del presente regolamento entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto di diffida. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione (mancata ottemperanza alla diffida amministrativa) che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 fermo restando, in ogni



caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con l'ulteriore verbale di accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.

Art. 45. Copertura e rimozione dei manufatti pubblicitari

1. La rimozione dei manufatti pubblicitari e degli strumenti di divulgazione abusivi, o che, comunque, violano le norme del presente regolamento è sempre disposta nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della presente disciplina.
2. Il Comune provvede alla copertura del messaggio pubblicitari non autorizzati nel caso di affissioni dirette di manifesti effettuate in contrasto con le norme del presente regolamento e del Piano Generale delle Affissioni.
3. Il Comune dispone la rimozione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari se esposti fuori dagli spazi consentiti o, comunque, se collocati su alberi, siepi, strutture di arredo urbano e/o verde pubblico, nonché sui manufatti installati lungo le strade del territorio comunale e, comunque, in violazione ai divieti di cui al presente regolamento. Oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 23 del Codice della strada, le spese per la rimozione e l'asportazione d'ufficio saranno poste a carico dei trasgressori o degli obbligati in solido, per un importo forfettario di € 300,00 (trecento). ad impianto, Ingiunte con apposita ordinanza.
4. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari privi dell'autorizzazione oppure di contrasto con l'art.23 del Nuovo Codice della Strada, il Comune, diffida con apposita ordinanza, l'autore della violazione e il proprietario o il possessore dell'immobile a rimuovere il manufatto pubblicitario a loro spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della diffida. Decorso il suddetto termine il Comune provvede alla rimozione o all'oscuramento del manufatto pubblicitario ed alla eventuale custodia con i relativi oneri a carico dell'autore della violazione o dell'obbligato in solido, per un importo forfettario di € 300,00 (trecento) ad impianto
5. È prevista la rimozione immediata o, in alternativa, l'oscuramento d'ufficio dei cartelli che non consentono di risalire al proprietario dell'impianto o dell'obbligato in solido per l'assenza dell'apposita targhetta metallica identificativa prevista dall'art. 40 del presente regolamento. Tale manufatto verrà confiscato e demolito dalla pubblica amministrazione.



Per quanto non espressamente previsto dal presente capo VII si applica la normativa di settore vigente.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46. Altri manufatti pubblicitari

1. Per l'installazione di manufatti pubblicitari che non rientrano tra quelli disciplinati dal presente regolamento ovvero aventi caratteristiche differenti, si procederà ad una assimilazione da parte della Giunta Comunale su proposta del Dirigente dell'Area.
2. Nel caso in cui sia necessario provvedere ad una modifica del regolamento l'autorizzazione all'installazione potrà essere rilasciata solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della modifica.

Art. 47. Norma Transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; per quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme si procederà con l'adeguamento allo scadere dell'autorizzazione già rilasciata.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 48. Entrata in vigore del Regolamento

1. il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle Preleggi, nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale di settore.

Art. 49. Abrogazioni

Il precedente Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari degli impianti di affissione e propaganda di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 15/11/2012 **si intende interamente abrogato**.